



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile  
Medaglia d'argento al valor militare

ORDINANZA N. 12 del 20/05/2020

**OGGETTO: ALFONSINE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISCIPLINA TEMPORANEA DEI MERCATI, DELLE FIERE, DEI MERCATINI, DEI POSTEGGI ISOLATI E DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

ID: 517276  
FASCICOLO N. 2020/01 06/000007

**IL SINDACO**

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli artt.1 e 2, comma 1;

Visto il D.L.16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1, comma 14

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed in particolare l'art. 1, co. 1, lett. dd);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ad oggetto "*ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19*" con cui sono state approvate misure per la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

Visto in particolare il punto 4 dell'Ordinanza n. 82 che prevede "*a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1*";

Dato atto che:

- il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna", oltre a definire misure di contenimento a carattere generale per il contrasto all'epidemia di COVID-19, ribadisce, per il commercio su area pubblica, le specifiche competenze di istituzione, regolazione e gestione dei mercati in capo ai Comuni;
- il punto 2 della sezione Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti, prevede che I Comuni dovranno regolamentare la gestione di Mercati, Fiere, .. anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

  
unione dei comuni  
della bassa Romagna

Comune di Alfonsine  
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino  
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440  
www.comune.alfonsine.ra.it  
urp@comune.alfonsine.ra.it

Visto il Piano complessivo dei posteggi su aree pubbliche nei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 53 del 30/11/2016;

Considerato che:

- i mercati, le fiere, i mercatini e i posteggi isolati del Comune di Alfonsine sono localizzate in aree che permettono un facile accesso ai consumatori, idonei spazi di esodo e di passaggio dei mezzi di emergenza, con corsie pedonali fra i banchi spaziose e che consentono la fruizione ordinata delle singole attività; in ragione dell'affluenza registrata nelle condizioni ordinarie di svolgimento, si ritiene che non sussistano rischi di assembramento se non quelli strettamente connessi all'attività di vendita per i quali sono responsabili i singoli operatori che dovranno rispettare e far rispettare le misure relative al distanziamento in prossimità del banco di vendita;
- al fine di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e dei clienti in accordo con le associazioni di categoria del commercio, sono state individuate una serie di misure precauzionali che devono essere adottate dagli operatori commerciali e dai clienti, responsabilizzandoli individualmente;
- sono state, inoltre, definite misure di presidio e monitoraggio delle aree mercatali (con volontari e personale della Polizia Locale), con cui verificare l'adempimento delle misure prescritte e la loro idoneità al fine anche di riconsiderarne l'efficacia e, eventualmente, di rafforzarle;
- nel mercato ordinario del lunedì, inizialmente, non sarà possibile svolgere le operazioni di spunta in quanto gli spazi liberi potrebbero essere utilizzati per distanziare maggiormente le bancarelle o per dare sfogo a zone che potrebbero risultare eccessivamente affollate;
- per le medesime ragioni potrà essere sospesa la vendita dei beni usati;
- ulteriori indicazioni e prescrizioni, anche logistiche ed organizzative, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali definite, potranno essere impartite, in qualsiasi momento, da parte degli organi di controllo e vigilanza e dai servizi interessati alla gestione degli spazi mercatali, in via d'urgenza;
- in prossimità degli accessi all'area mercatale, in ragione dell'importanza di sensibilizzare clienti e operatori a comportamenti rispettosi, verranno posizionati cartelli riportanti le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, in lingua italiana, francese, inglese e araba;

Ritenuto quindi necessario, permanendo la situazione d'emergenza e al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle della ripresa economica, dover disciplinare la gestione di mercati, fiere, mercatini, posteggi isolati e commercio itinerante, in accordo con le associazioni di categoria del commercio, individuando misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Concertate con le Associazioni di categoria del Commercio maggiormente rappresentative a livello locale le misure ritenute idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e sottolineato che la presente Ordinanza risulta conforme al dPCM 17/05/2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020 in quanto:

- è urgente, ai fini del contenimento dei rischi di diffusione dell'epidemia di COVID-19;
- ha natura contingibile in quanto legata alla durata dello stesso dPCM o, comunque, al perdurare dell'emergenza COVID-19 o sino all'adozione di nuove disposizioni relative al commercio su area pubblica;
- riguarda una specifica competenza comunale richiamata dallo stesso protocollo per il Commercio su area pubblica;
- è finalizzata ad individuare i margini di attuazione dei provvedimenti di rango superiore e pertanto non si pone in contrasto con gli stessi;

## ORDINA

per le ragioni espresse in premessa ed in via eccezionale, per il tempo legato al perdurare dell'emergenza COVID-19 o sino all'adozione di nuove disposizioni in materia, che l'attività di commercio su area pubblica, esercitata in mercati, mercatini, fiere, posteggi isolati e in forma itinerante sia svolta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

### 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Al fine della presente disciplina straordinaria si intende:

- per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 114/1998).
- per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale (art. 27, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 114/1998). Un posteggio viene definito isolato quando non è inserito in un mercato o in una fiera;  
**POSTEGGI ISOLATI: C1 – settimanale – lunedì, mercoledì e venerdì – c/o CONAD – da assegnare; C2 – settimanale – mercoledì e venerdì – Piazza della Resistenza – da assegnare**
- per mercato l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (art. 27, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114/1998);  
**MERCATI: A1 – settimanale – lunedì – Piazza della Resistenza; A2 – settimanale – giovedì – Piazza V. Monti; A3 – settimanale – mercoledì – Piazza Margotti;**
- per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree

pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (art. 27, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114/1998);

**FIERE: B4 – Fiera di Halloween - annuale – 31/10 – Via XXVIII Brigata**

- per mercatini degli hobbisti i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A (su posteggio) o di tipo B (itinerante) (art. 6, comma 1, lett. c bis) della l.r. n. 12/1999);
- per commercio su aree pubbliche in forma itinerante il commercio svolto in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi (art. 3, comma 4, della l.r. n. 12/1999).

## **2. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti istitutivi dei singoli mercati, fiere, posteggi isolati, mercatini per gli hobbisti e quelle previste nei vigenti regolamenti di Polizia Locale e del Commercio su area pubblica per il commercio itinerante.

Le operazioni di spunta sono svolte nei limiti di quanto stabilito negli articoli seguenti.

## **3. AREA DI MERCATO E ACCESSO**

La gestione operativa delle aree mercatali viene definita direttamente dai servizi SUAP e Polizia Locale dell'Unione e Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nei protocolli regionali approvati.

Tali servizi, anche in accordo con gli operatori commerciali e le associazioni di categoria, forniscono le indicazioni utili per lo svolgimento in sicurezza dei mercati e per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali contenute nei protocolli regionali di contenimento e nel presente atto. A tal fine possono essere modificate le aree mercatali e riassegnati, in via d'urgenza, i posteggi.

Ai clienti e agli operatori dei mercati, delle fiere, dei mercatini e dei posteggi isolati, è fatto obbligo di:

1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio medico di medicina generale (MMG);
2. rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
3. dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso negli spazi di mercato, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
4. rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

## **4. POSTEGGI**

Ogni operatore potrà occupare il posteggio ordinariamente occupato.

Nelle prime settimane di riavvio dei mercati, fiere, mercatini degli hobbisti e posteggi isolati, personale del servizio SUAP, del Comando di PL dell'Unione,

e dei Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni, effettueranno dei sopralluoghi per verificare le condizioni di svolgimento delle attività e, eventualmente, rafforzare le misure di precauzione stabilite nel presente provvedimento (prevedendo ad esempio accessi scaglionati e regolamentati, corsie a senso unico, segnaletica, distanziamento dei posteggi, riposizionamento area mercatale, individuazione singole aree di rispetto..).

## **5. OPERAZIONI DI SPUNTA NEI MERCATI E NELLE FIERE**

Nel mercato ordinario del lunedì, salva diversa valutazione effettuata dai servizi interessati alla gestione del mercato, non è possibile svolgere le operazioni di spunta in quanto gli spazi liberi potrebbero essere utilizzati per distanziare maggiormente le bancarelle o per dare sfogo a zone che potrebbero risultare eccessivamente affollate.

La medesima limitazione potrà essere imposta in altri mercati, fiere e mercatini degli hobbisti qualora ne ricorra la necessità per assicurare il corretto distanziamento interpersonale o limitare il rischio di assembramento.

## **6. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti e degli operatori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione definite nel presente provvedimento, in prossimità degli accessi all'area mercatale sono posizionati cartelli informativi, in lingua italiana, francese, inglese e araba.

Le medesime informazioni devono essere fornite dagli operatori commerciali operanti su posteggi isolati e in forma itinerante.

## **7. MISURE PRECAUZIONALI PER I CLIENTI**

1. Devono essere evitate situazioni di assembramento sia all'esterno, sia all'interno dell'area mercatale;
2. deve essere rispettato sempre il distanziamento interpersonale di un metro;
3. la presenza dei clienti davanti al banco di vendita sarà disciplinata dall'operatore commerciale: si raccomanda la presenza di non più di 4 clienti per banco (considerando un banco da 8 metri); qualora gli spazi non consentano il rispetto della distanza interpersonale, il numero dovrà essere ridotto conseguentemente.
4. i clienti potranno accedere all'area di mercato solamente se muniti di dispositivi di protezione personale (almeno la mascherina per i clienti); in caso di acquisto di abbigliamento e di prodotti alimentari dovranno essere utilizzati guanti monouso; vista la difficoltà di reperire in commercio i guanti protettivi, l'uso degli stessi potrà essere sostituito dall'igienizzazione frequente delle mani.
5. agli utenti è consentito permanere all'interno dell'area solo per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei prodotti alimentari/extra-alimentari;

## **8. MISURE PRECAUZIONALI PER GLI OPERATORI**

1. Ogni operatore all'interno del mercato deve rendere disponibile nel proprio banco, alla clientela, il liquido disinfettante per le mani;
2. gli operatori commerciali dovranno utilizzare i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherina per gli operatori); in caso di vendita di abbigliamento e di prodotti alimentari vanno previsti guanti monouso per la clientela; vista la difficoltà di reperire in commercio i guanti protettivi, l'uso degli stessi potrà essere sostituito dall'igienizzazione frequente delle mani;

3. il banco deve indicare il flusso delle persone in modo univoco, rendendo evidente la modalità di "accesso" al banco (ingresso-uscita);
4. le attrezzature utilizzate per la vendita (Pos, piani di appoggio, bilance, registratori di cassa...) dovranno essere tenute costantemente pulite, disinfettate ed igienizzate;
5. deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
6. per i capi usati è obbligatoria l'igienizzazione che dovrà essere documentata dietro richiesta degli organi di controllo;
7. la merce posta in vendita sul banco dovrà essere mantenuta costantemente in ordine e, possibilmente, confezionata anche al fine di evitare che la selezione dei prodotti da parte dei clienti avvenga "frugando" o "rovistando" fra gli stessi;
8. al fine di ridurre i tempi di attesa da parte dei clienti è raccomandato, nei mercati e nelle fiere, alle imprese del settore alimentare di insacchettare preventivamente la merce a chilo o ad altra misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita;
9. ciascun operatore dovrà impegnarsi nel disciplinare e gestire le eventuali code create dalla propria clientela, nonché nell'adozione di qualsiasi altro mezzo o modalità che ritenga più opportuna per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza; la presenza dei clienti davanti al banco di vendita sarà disciplinata dall'operatore commerciale: si suggerisce di consentire la presenza di non più di 4 clienti per banco (considerando un banco da 8 metri); qualora gli spazi non consentano il rispetto della distanza interpersonale, il numero dovrà essere ridotto conseguentemente;
10. per agevolare il ricambio dell'utenza nell'area mercatale non sono consentite, nei mercati e nelle fiere, attività di somministrazione o consumo sul posto dei prodotti alimentari, mediante l'utilizzo di arredi per la sosta dei clienti;
11. ogni operatore deve esporre nel proprio banco apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure comportamentali generali (obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro, evitare assembramenti, utilizzo dei dispositivi di protezione, ..) di cui agli allegati 11 e 16 del dPCM 17/05/2020 e le ulteriori cautele riportate nel presente provvedimento.

## **9. ULTERIORI INDICAZIONI E PRESCRIZIONI**

Sono fatte salve:

1. le ulteriori indicazioni e prescrizioni, anche logistiche ed organizzative, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali definite, che potranno essere impartite, in qualsiasi momento, da parte degli organi di controllo e vigilanza e dai servizi interessati alla gestione degli spazi mercatali, in via d'urgenza, agli operatori commerciali e ai clienti;
2. le ulteriori disposizioni contenute nei protocolli regionali approvati con l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020, compatibili con il contesto mercatale.

Qualora ve ne fosse la necessità, per distanziare maggiormente i banchi di vendita tra loro o per dare sfogo a zone che potrebbero risultare eccessivamente affollate, potrà essere sospesa la vendita dei beni usati.

## **10. POSTEGGI ISOLATI, CHIOSCHI, COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

I titolari di posteggio isolato o chiosco dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 al dPCM 17/05/2020 e le misure di cui ai punti 3, 6, 7 8 e 9 del presente provvedimento per quanto compatibili.

Gli esercenti il commercio in forma itinerante, ferma restando la specifica disciplina prevista dai vigenti regolamenti per il commercio su area pubblica e di Polizia Locale dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 al dPCM 17/05/2020 e le misure di cui ai punti 3, 6, 7 8 e 9 del presente provvedimento per quanto compatibili.

Si consiglia, per assicurare il distanziamento interpersonale, di individuare e delimitare un'area di rispetto davanti al posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

I servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di consumo sul posto sono svolti nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel protocollo regionale (allegato 2) approvato con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020.

#### **11. PRESIDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO**

L'Amministrazione comunale, tramite volontari, operatori della Polizia Locale e con il personale dei servizi interessati alla gestione delle aree mercatali, svolge un'attività di presidio e monitoraggio dei mercati volta a verificare l'adempimento delle misure prescritte e la loro idoneità, al fine anche di riconsiderarne l'efficacia e, eventualmente, di rafforzarle.

L'attività di controllo è estesa anche alle altre forme di commercio su area pubblica.

#### **12. SANZIONI**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, il mancato rispetto della disciplina straordinaria definita con il presente provvedimento - in attuazione a quanto previsto nel protocollo regionale per il commercio su area pubblica approvato con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020 - che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

#### **13. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico per 15 gg. a fini notiziali, e sul sito internet del Comune di Alfonsine e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando l'immediata efficacia del provvedimento in conformità al Testo unico degli enti locali.

di incaricare il Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- Sindaci dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna;
- Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna;
- Stazione Carabinieri di Alfonsine;
- Questura di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Ravenna;
- Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative
- Associazioni di categoria dei consumatori
- Organizzazioni sindacali
- Hera SPA

### **AVVERTE**

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco  
Avv. Riccardo Graziani

c:\irideweb\ulisse\iride\tmp\Alfonsine\520616.odt

**Il Sindaco**  
GRAZIANI RICCARDO